

**CONSIDERATO** che:

- gli enti locali deliberano “*le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” ai sensi dell’articolo 1, comma 169, legge n. 296/2006, le quali anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RICHIAMATO** il termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli enti locali.

**VISTO** l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**VISTI** in particolare i commi da 748 a 757 dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e’ pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo’ aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.*

*749. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche’ per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e’ pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.*

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

*c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.»;*

**RITENUTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU di un importo almeno equivalente all'anno precedente al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti dell'Amministrazione per l'anno 2024 si rende necessario approvare nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**RICHIAMATO** l'emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del DL 132/2023, con il quale viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto del Mef, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote IMU di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTE IMU %
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	art. 1, L. n. 160/2019	1,00%
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, 749 L. n. 160/2019	0,60%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,00%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,10%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,00%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,00%

terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,86%
---	--------------------------------	-------

**DATO ATTO** che:

- le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

- sussiste l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile.

**VISTI:**

- il decreto legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Il sindaco illustra la proposta. Sono riconfermate le aliquote dell'anno precedente.

Paluan: l'anno scorso le avete aumentate. Abbiamo detto che con l'accertamento avete recuperato una parte, quindi non era necessario aumentare le aliquote. Visto che siete i fautori della fusione, quanto meno potevate allineare le aliquote al comune di Carceri. Per un anno pagheremo più IMU del comune vicino con il quale ci fondiamo. Avreste potuto allineare le aliquote e avremmo avuto, a livello di imposte, pari oneri. Però, siccome non siete in grado di esercitare la vostra funzione di amministratori, pagheremo di più.

Sindaco: stiamo parlando di Vighizzolo, non possiamo guardare a quello che sarà il nuovo comune, ma al bilancio attuale, quindi le tariffe sono fatte in funzione del bilancio attuale. Per farlo quadrare, era necessario mantenere le aliquote dell'anno precedente. Adesso sono approvati i bilanci dei due comuni, però in un secondo momento i bilanci saranno sommati e, saranno fatti gli aggiustamenti necessari.

Paluan: siccome gli aumenti sono uguali o superiori agli accertamenti che abbiamo portato a casa, secondo noi in un bilancio fatto in modo più oculato, e senza portare a casa l'avanzo, che è indice di cattiva gestione, avremo le imposte disallineate rispetto agli abitanti di Carceri. Per l'anno 2024 le

aliquote resteranno quelle che approvate adesso. Era scritto anche nel progetto di fusione. Saremo due entità trattate in maniera distinta. Pagheranno di più per la vostra incompetenza amministrativa.

Con voti favorevoli 7, Paluan e Barbetta non partecipano al voto;

### DELIBERA

- 1) di confermare ed approvare per l'anno 2024 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/03/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote IMU, nelle misure di cui al prospetto che segue, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	NORMA DI RIFERIMENTO	ALIQUOTE IMU %
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	art. 1, L. n. 160/2019	1,00%
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	esente
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, 749 L. n. 160/2019	0,60%
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	1,00%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, intanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	esente
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,10%
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,00%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	1,00%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,86%

- 2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3);
- 3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

Con successiva separata votazione, Con voti favorevoli 7, Paluan e Barbetta non partecipano al voto, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

# PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 29-11-23 N.16

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria:

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li, 29-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Bovo Valentina

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li, 29-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Bovo Valentina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to BELLUCO YLENIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Mariani Antonella

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Mariani Antonella

---

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto  
*o in alternativa*
  - Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05-12-2023

Il Segretario Comunale  
F.to Mariani Antonella